



COMUNE DI VELLETRI

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA

SETTORE VI

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

LAVORI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN LOCALITA' MARCACCIO

UBICAZIONE

LOC. MARCACCIO

IL PROGETTISTA

DOTT.SSA ARCH. DEBORA PLOMITALLO

DATA

REVISIONE

ALLEGATO 08

SCHEMA DI CONTRATTO - CAP.GENERALE DI
APPALTO - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROTOCOLLO

REP. N. _____

COMUNE DI VELLETRI

(Provincia di Roma)

LAVORI DI _____

C.I.G. _____.

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____ in _____, nella residenza municipale, si sottoscrive la presente scrittura privata autenticata con firma autografa e trasformata successivamente in formato elettronico;

TRA

- _____, nato a _____ il _____ il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Velletri C.F. _____, nella di lui qualifica di _____;

E

- Il Sig. _____ nato a _____ il _____ C.F.: _____ che interviene nel presente atto nella qualifica di titolare firmatario dell'Impresa _____ con sede in _____ Via _____, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: _____ del _____, come da autocertificazione presente agli atti.

Premesso che con Determinazione del _____ Settore n. _____ del _____ è stato disposto l'impegno di spesa e sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di _____ presso il Comune di Velletri in favore dell'Impresa _____;

Che con determinazione dirigenziale _____ Settore n. _____ del _____ di indizione gara è stato approvato lo schema di contratto di cui trattasi;

Che la spesa farà carico all'intervento _____ capitolo _____ del bilancio _____;

Che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. _____ del _____ C.I.P. _____ per la stipula del presente contratto, avente esito positivo.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 – Il COMUNE di VELLETRI, tramite il suo Dirigente _____ conferisce, in esecuzione alla Det. Dirig. n. _____ del _____ all'Impresa _____ che a mezzo del suo costituito rappresentante accetta, i lavori di _____ presso il Comune di Velletri.

ART.3 – I lavori di che trattasi avranno durata di _____giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

ART.4 - Il corrispettivo dovuto all'Impresa appaltatrice lavori, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, al netto del ribasso del _____%, è fissato in € _____ comprensivi degli oneri della sicurezza oltre IVA _____%, per € _____ per un totale complessivo di € _____.

ART.5 – I pagamenti dei suddetti lavori avverranno sulla base delle effettive prestazioni e contabilizzate dall'ufficio _____ e saranno effettuati dall'ente appaltante dietro presentazione di regolare fattura.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, per l'importo parziale minimo, pari a € _____ (Euro _____/00), contabilizzato al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di garanzia, di cui all'art. 7.2 del Capitolato generale e 48 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, mentre l'ultima rata sarà pagata dopo il termine delle opere qualunque sia l'importo della stessa; la rata di saldo sarà corrisposta solo dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche intestato a: _____, presso la Banca _____ IBAN _____.

L'appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3 comma 3.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi da quelli idonei a garantire la tracciabilità, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto.

ART. 6 – L'Appalto viene concesso dal Comune di Velletri ed accettato

dalla società appaltatrice, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni stabilite dalle norme dello Stato in materia di contabilità e appalti, dal C.C. e dai regolamenti comunali vigenti.

ART 7 – A garanzia dell'esatto adempimento del contratto, la società ha prestato la cauzione definitiva tramite (polizza fidejussoria) n.

la suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art.103 D. Lgs.50/06. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la “Stazione appaltante” debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

L'Impresa ha altresì prodotto polizza assicurativa RCT/RCO per pregiudizi, sinistri o danni che dovessero derivare a persone e/o cose nell'esercizio del presente contratto n. _____ del _____ emessa da _____.

ART.8 – Per la risoluzione ed il recesso del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART 9 – Per eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto fra Comune e la società, sarà competente il Foro di Velletri.

ART. 10 - Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Decreto legislativo n° 50/16 e s.m.i.

ART. 11 – La società appaltatrice dichiara, ai sensi del D.lgs.vo n° 81/08 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

La società appaltatrice è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto all'art. 105 comma 9 del D.Lgs.vo n° 50/16 e s.m.i..

ART.12 – A tutti gli effetti del presente contratto, la società appaltatrice elegge domicilio presso la sede Comunale.

ART 13 – Sono a carico della società appaltatrice, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.

ART.14 –Ai fini fiscali, si dichiara che l'importo del presente contratto è pari a € _____ comprensivi degli oneri della sicurezza oltre IVA ____%, per € _____ per un totale complessivo di € _____.

ART. 15 – Il Comune di Velletri ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n° 196/03 e s.m.i, informa la società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso con onere a carico della parte che ne avrà richiesta la registrazione, ai sensi Tab. B., Tariffa Parte II, DPR 131/1986.

IL DIRIGENTE (_____)

L'IMPRESA (_____)

REP. N. _____

AUTENTICA DI FIRMA

Io sottoscritto _____ Segretario del Comune di Velletri, certifico che i signori _____ nato a _____ il _____ in rappresentanza del Comune di Velletri ed il Sig. _____a nato a _____ il _____ in qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale _____ a, della cui identità personale, qualifica, poteri e capacità di agire sono certo, hanno sottoscritto l'atto che precede in mia presenza con firma autografa. L'atto suddetto è trasformato successivamente in modalità elettronica e sottoscritto altresì digitalmente da me Segretario Generale. Velletri, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(_____)

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

Decreto 19 Aprile 2000 n. 145

Art. 1. Contenuto del capitolato generale

1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento di cui all'articolo 5 del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni.

Art. 2. Domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 3. Indicazione delle persone che possono riscuotere

1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
 - a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
 - b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 4. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 5. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. *(comma abrogato dal D.P.R. 207/2010).*
2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

Art. 6. Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'[articolo 4](#).
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 7. Tutela dei lavoratori *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 8. Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.
3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 9. Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 10. Variazione al progetto appaltato *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 11. Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 12. Diminuzione dei lavori *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 13. Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 14. Danni *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 15. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 16. Provvista dei materiali

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purchè essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 17. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 163 e 164 del D.P.R. 207/2010.

3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2.

Art. 18. Difetti di costruzione

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 19. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 20. Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 21. Tempo per la ultimazione dei lavori *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 22. Penali *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 23. Sospensione e ripresa dei lavori *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 24. Sospensione illegittima *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 25. Proroghe *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 26. Durata giornaliera dei lavori *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 27. Valutazione dei lavori in corso d'opera

1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'[articolo 18, comma 1](#).

Art. 28. Valutazione dei lavori in corso d'opera *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 29. Termini di pagamento degli acconti e del saldo *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 30. Interessi per ritardato pagamento *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 31. Forma e contenuto delle riserve *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 32. Definizione delle riserve al termine dei lavori *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 33. Tempo del giudizio *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 34. Controversie *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

Art. 35. Proprietà degli oggetti trovati

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 36. Proprietà dei materiali di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.

2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 37. Collaudo *(articolo abrogato dal D.P.R. 207/2010).*

COMUNE DI VELLETRI

Settore VI°

OGGETTO: LAVORI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ MARCACCIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lavori per lo smaltimento delle acque meteoriche in località Marcaccio.

ART. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ammonta a **€ 20.955,58** comprensivi di oneri della sicurezza, I.V.A. al 10%, spese tecniche e oneri contributivi più IVA al 22%, imprevisti vari, noli ed arrotondamenti così specificato:

Q.E.	
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	
1. Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 15.571,06
2. Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.800,00
Sommano	€ 17.371,06
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1. Lavori in economia compresa IVA	€ 500,00
2. Imprevisti compresa IVA	€ 1.000,00
3. incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 347,42
4. IVA ed eventuali altre imposte	€ 1.737,10
Sommano	€ 3.584,52
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 20.955,58

Totale appalto: **€ 17.371,06** di cui per costi della sicurezza **€ 1.800,00** oltre I.V.A. al 10% pari ad **€ 1.737,10** per un totale di **€ 19.108,16** compreso I.V.A.

Categoria: **OG6**.

ART. 3

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

- Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.);
- Demolizione di piazzale in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico;
- Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²;
- Realizzazione di pozzetto in muratura: Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, ed esclusione delle eventuali piattabande e architravi da valutare a parte: con fornitura di pietrame di tufo o idoneo pietrame tenero locale, con uso di malta bastarda;
- Posa di griglia quadrata 80x80 su pozzetto: griglia piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da: telaio a sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucchiolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema di incastro elastico dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico;
- Posa di tubo di raccolta delle acque meteoriche: Tubi in calcestruzzo vibrocompresso con incastro maschio e femmina, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia. I manufatti dovranno essere prodotti e controllati da aziende in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi lo scavo, il rinterro, l'eventuale rinfiacco e massetto in conglomerato cementizio: del diametro interno di 600 mm- spess. minimo mm 50;
- Rinterro con sabbia;
- Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego;
- Ripristino sede stradale con:
 - Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco di pezzatura 40-70 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la cilindratura, trattata in superficie

con emulsione bituminosa a semipenetrazione realizzata in due fasi: nella prima impiegando 3 kg/m² di emulsione e 12 litri/m² di graniglia da 1÷1,5 cm; nella seconda 2 kg/m² di emulsione e 10 litri/m² di graniglia da 0,5÷1 cm separatamente cilindrate, misurata a spessore finito: da 14 cm;

- Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del CNR relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare stabilizzato di cava con legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria;
- Ripristino piazzale con:
 - Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²;
 - Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento;
- Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico;

ART. 4

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori in modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel tempo stabilito, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

ART. 5

MATERIALI IN GENERE

I materiali, i mezzi e le apparecchiature occorrenti per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto proverranno da quelle località e ditte produttrici che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità.

ART. 6

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 20 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.

ART. 7
PENALE PER RITARDO

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di €17,00 (Euro diciassette/00) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

ART. 8
CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 3 del citato Capitolato generale sarà del 10% dell'importo netto di appalto.

La cauzione definitiva può essere, tuttavia, costituita anche mediante fidejussione bancaria, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29-7-1948, n. 1309 e del decreto del Presidente della Repubblica 22-5-1956, n. 635, nonché mediante polizza fidejussoria, rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata, ai sensi dell'art. 13 della legge 3-1-1978 n. 1.

Resta convenuto che la cauzione rimarrà in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi a seguito degli avvisi di cui all'art. 360 della legge 20-3-1865 n. 2248, All. F., qualora la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia all'uopo sufficiente, a giudizio dell'Amministrazione;

ART. 9
PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati in un'unica soluzione come stabilito dalla contabilità redatta dal Direttore Lavori e in conformità con il certificato di fine lavori.

ART. 10
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso dalla Direzione Lavori entro un mese dall'acquisizione dei nulla osta degli Enti di cui al precedente art. 9.

ART. 11
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA
RESPONSABILITÀ

Sono a carico dell'impresa gli oneri ed obblighi:

- a) Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso d'appalto;
- b) Adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle persone stesse e dei terzi, nonché per evitare i danni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 7.01.1956 n°64. Ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni o danni o a cose ricadrà sull'impresa restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- c) Redazione del piano di sicurezza per l'esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni a persone o a cose ricadrà sull'impresa restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

ART. 12

Per quanto non sancito e previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al vigente capitolato generale.

Velletri lì, _____